CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Contratto di vendita del pacchetto “Study Holiday” di Gruppo 2027

PREMESSA: Le presenti CGC (Condizioni Generali di Contratto) sono formulate, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice e comprensibile secondo quanto disposto dalla Direttiva UE “Pacchetti” 2302/2015 all’art. 7 c. 1 e costituiscono parte integrante del pacchetto “Study Holiday” così come disposto dall’art. 6 comma 1 della medesima Direttiva Pacchetti. Le CGC non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contrattuali.

DOCUMENTI CHE COMPONGONO L’ACCORDO

L’accordo relativo al pacchetto “Study Holiday” è composto dai seguenti documenti, che il Viaggiatore dichiara di aver letto, compreso e accettato:

a) le Condizioni Generali di Contratto (CGC);
b) il Foglio Informativo / Offerta contenente la descrizione del pacchetto “Study Holiday” e le informazioni generali e tecniche;
c) il Modulo di Iscrizione;
d) il Riepilogo Costi e Scadenze di Pagamento.

Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione, il Viaggiatore dichiara di accettare integralmente, per sé e per i soggetti per i quali richiede il servizio, il Foglio Informativo, le Informazioni Generali e le presenti Condizioni Generali di Contratto.

INFORMAZIONI SULLE CGC E SUI CONTRATTI - GLOSSARIO

Le definizioni contenute nel presente Glossario si applicano alle Condizioni Generali di Contratto (CGC) e ai contratti relativi ai programmi “Study Holiday” organizzati da British Centre Group.
Spese di apertura pratica: costi amministrativi e di gestione, comprensivi dell’assistenza fornita per l’iscrizione e l’organizzazione del programma.
British Centre Group: programma “Study Holiday” organizzato direttamente da The British Centre Group S.r.l., con intermediari o partner esterni.
Integration Program (se previsto): frequenza di una scuola estera per un breve periodo, durante l’estate, integrata in un percorso linguistico formativo.

Syllabus: programma di studio del corso di lingua.
ESTA / ETA: tipologie di autorizzazione d’ingresso turistica elettronica richieste per alcuni Paesi (es. USA, Canada).
Packed Lunch: pranzo al sacco fornito dalla struttura o dalla famiglia ospitante.
All You Can Eat: servizio ristorante con consumazione libera a buffet.
Information Pack: materiale informativo generale fornito ai partecipanti prima della partenza.
Dossier di Viaggio: documentazione completa di viaggio inviata prima della partenza (contatti, informazioni pratiche, regolamenti, dettagli del soggiorno).
High School: scuola superiore del Paese ospitante.
Local / International Coordinator / Group Leader: referente locale del centro estero, punto di riferimento per gli studenti durante il programma.

1. FONTI NORMATIVE

La vendita dei pacchetti “Study Holiday”, con servizi da fornire sia in territorio nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32–51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. Codice del Turismo – di seguito “CdT”), come modificato dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 (“Direttiva Pacchetti”), nonché, per quanto compatibile, dalle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto, appalto di servizi e mandato.
In aggiunta, trovano applicazione, nei limiti dei singoli servizi inclusi nel pacchetto, le normative europee e internazionali in materia di trasporto, tra cui il Regolamento (CE) n. 261/2004 in tema di assistenza e compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli, e il Codice della Navigazione limitatamente all’esecuzione del trasporto aereo.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano esclusivamente ai pacchetti “Study Holiday” organizzati da The British Centre Group S.r.l. e non regolano l’eventuale vendita di singoli servizi turistici non combinati in pacchetto, che, ove offerti, saranno disciplinati da specifiche condizioni contrattuali e, se del caso, dal Codice del Consumo e dalle normative UE di settore.

2. DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 CDT)

Ai fini del presente contratto si intende per:
a) Viaggiatore: la persona che intende concludere o conclude un contratto per partecipare a un pacchetto “Study Holiday”, o che è autorizzata a viaggiare in base a tale contratto.
b) Professionista: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, organizza, vende o agevola la vendita di pacchetti turistici o di parte degli stessi, anche tramite altri soggetti.
c) Organizzatore: The British Centre Group S.r.l., in qualità di professionista che combina e vende direttamente al Viaggiatore pacchetti “Study Holiday”.
d) Circostanze inevitabili e straordinarie: evento oggettivo di forza maggiore, fuori dal controllo della parte che lo invoca, le cui conseguenze non potevano essere evitate neppure adottando ogni misura ragionevole (es. calamità naturali, emergenze sanitarie, scioperi improvvisi, restrizioni governative, conflitti, eventi estremi).
e) Difetto di conformità: mancata o inesatta esecuzione dei servizi turistici previsti nel contratto di pacchetto “Study Holiday”, secondo quanto pattuito tra Organizzatore e Viaggiatore.
f) Minore: persona che non ha compiuto 18 anni di età.
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore nel luogo di partenza o in altro luogo contrattualmente concordato tra le parti nel pacchetto “Study Holiday”.
h) Supporto durevole: qualsiasi strumento che consenta al Viaggiatore o all’Organizzatore di conservare informazioni a loro personalmente destinate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (ai sensi dell’art. 3, n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).Sono esempi di supporto durevole: e-mail, PDF, documenti elettronici scaricabili o conservabili su dispositivi personali.

3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO “STUDY HOLIDAY”

(Art. 33, comma 1, n. 4, lett. c CdT)
Per pacchetto turistico denominato “Study Holiday” si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, unitamente alla consulenza preventiva necessaria per la scelta del programma, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1. che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2. che tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o altra denominazione analoga
2.4 acquistati mediante strumenti di vendita a distanza (artt. 45–67 del Codice del Consumo).

In relazione ai presenti contratti, il pacchetto “Study Holiday” è organizzato e venduto da The British Centre Group S.r.l. in qualità di Organizzatore ai sensi del Codice del Turismo.

4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
(Art. 34 Codice del Turismo)
Prima della conclusione del contratto di pacchetto “Study Holiday” o di un’offerta corrispondente, British Centre Group, in qualità di Organizzatore/Venditore, fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’Allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, nonché, qualora relative ai servizi turistici facenti parte della combinazione, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
1- i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e le eventuali soste intermedie e coincidenze; qualora l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore informerà il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
2- l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione;
3- i pasti forniti;
4- le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
5 - i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, se previsto, la dimensione approssimativa del gruppo;
6- la lingua in cui sono prestati i servizi;
7 - se il viaggio è idoneo a persone con mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise che tengano conto delle esigenze personali interessate.
b) i dati dell’Organizzatore, tra cui la denominazione commerciale, indirizzo geografico, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto, comprensivo di tasse e altri eventuali costi aggiuntivi, comprese eventuali spese amministrative e di gestione. Qualora tali costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, verrà indicato il tipo di costi aggiuntivi che potrebbero essere a carico del Viaggiatore;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo;
e) il numero minimo di partecipanti richiesto, se previsto, e il termine entro il quale l’eventuale mancato raggiungimento del numero minimo può determinare la risoluzione del contratto;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; le informazioni generali relative ai requisiti di espatrio, come passaporto, visto, certificazioni sanitarie e i tempi approssimativi per l’ottenimento dei documenti necessari;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’Organizzatore ai sensi dell’art. 41, c. 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, c. 1, 2 e 3. 2. Per i contratti di pacchetto “Study Holiday” di cui all’art. 33, c. 1, lett. d), stipulati per telefono, l’Organizzatore o il Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’all. A, parte II, al CdT, e le informazioni di cui al c.1
2- Per i contratti di pacchetto “Study Holiday” conclusi per telefono, British Centre Group fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’Allegato A, parte II, del Codice del Turismo e le informazioni sopra elencate.
3- Oltre alle informazioni previste per legge, si intendono parte integrante del contratto anche: i mezzi di trasporto, l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio, i programmi didattici, le visite, le escursioni e le norme comportamentali, esposti nel foglio informativo e ulteriormente precisati nel dossier di viaggio digitale, trasmesso prima della partenza dall’Organizzatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36, comma 8, del Codice del Turismo.
4- Per informazioni aggiornate riguardo documenti di espatrio, sicurezza, salute, normative d’ingresso e situazione socio-politica dei Paesi di destinazione, si raccomanda al Viaggiatore di consultare il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it e, in caso di emergenze, epidemie, tensioni internazionali o eventi naturali rilevanti, la relativa Centrale Operativa al numero 06.491115.

5- L'Organizzatore, ove possibile e compatibilmente con la propria struttura organizzativa, potrà fornire supporto informativo al Viaggiatore mediante comunicazioni via e-mail, WhatsApp ufficiale o avvisi pubblicati sul sito web dell'Organizzatore. Tale supporto non sostituisce le informazioni fornite dalle Autorità competenti, che restano le uniche fonti ufficiali e vincolanti.
6- Le parti riconoscono che l'iscrizione al programma non garantisce il rilascio del visto d'ingresso, la cui concessione è di esclusiva competenza delle Autorità del Paese ospitante.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO "STUDY HOLIDAY"

(Art. 36 Codice del Turismo)

La proposta di compravendita di pacchetto "Study Holiday" dovrà essere formalizzata mediante la compilazione del Modulo di Iscrizione fornito dall'organizzatore, su supporto durevole, accessibile tramite il sito istituzionale oppure, in caso di impossibilità di accesso a Internet, consegnato in formato cartaceo presso la sede dell'Organizzatore. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da un genitore o esercente la responsabilità genitoriale, oppure dal Viaggiatore se maggiorenne.
L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto "Study Holiday" si intende perfezionata ai sensi dell'art. 1326 c.c. al momento del pagamento dell'acconto da parte del Viaggiatore, secondo le modalità indicate nella sezione "Pagamenti e Modalità di Pagamento" del materiale informativo ufficiale di The British Centre Group S.r.l. Tale pagamento comporta la conclusione del contratto.
Le indicazioni relative ai servizi inclusi nel pacchetto "Study Holiday" che non siano contenute nei documenti contrattuali, nel foglio informativo, nel sito web o in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore prima dell'inizio del viaggio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36, comma 8, del Codice del Turismo.
Le richieste particolari riguardanti modalità di erogazione e/o esecuzione di specifici servizi inclusi nel pacchetto "Study Holiday" (tra cui, a titolo esemplificativo, assistenza aeroportuale per persone a mobilità ridotta, o pasti speciali durante il soggiorno) devono essere comunicate al momento della richiesta di prenotazione, affinché possano essere oggetto di accordo specifico tra il Viaggiatore e l'Organizzatore. Eventuali richieste formulate successivamente potrebbero non essere garantite.
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti a distanza, ai sensi dell'art. 45 del Codice del Consumo, inteso come «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica simultanea delle parti, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto».
Conseguentemente, non trova applicazione il comma 7 dell'art. 41 del Codice del Turismo.

6. PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI

1. Le parti concordano che i prezzi dei singoli pacchetti "Study Holiday" selezionati dal Viaggiatore sono quelli indicati nel foglio informativo e/o nel sito istituzionale di British Centre Group, in relazione alle diverse tipologie e destinazioni proposte.
2. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella sezione "Pagamenti e Modalità di Pagamento" riportata nella documentazione informativa e/o sul sito istituzionale.
3. Nella determinazione del prezzo del pacchetto sono compresi i servizi indicati nella sezione "Il Pacchetto Comprende" del foglio informativo e/o del sito istituzionale di The British Centre Group S.r.l.
4. Nella determinazione del prezzo del pacchetto non sono inclusi i servizi e le voci indicate nella sezione "Il Pacchetto Non Comprende" del foglio informativo e/o del sito istituzionale di British Centre Group.
5. Le spese di apertura e gestione pratica comprendono costi amministrativi, di gestione, assistenza e consulenza. Tale quota, in quanto compenso professionale e non servizio turistico, rimane dovuta in ogni caso di recesso, ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo.
6. Il mancato pagamento delle somme dovute, alle scadenze stabilite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 1221 c.c., costituisce automaticamente in mora il Viaggiatore e, decorso il termine di quindici giorni senza regolarizzazione, il contratto si intenderà risolto di diritto, costituendo tale previsione clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
7. La risoluzione sarà comunicata tramite e-mail, PEC o presso il domicilio elettronico eventualmente comunicato dal Viaggiatore.

7. REVISIONE DEL PREZZO (Art. 39 Codice del Turismo)

1. Il prezzo del pacchetto "Study Holiday" è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel foglio informativo e/o nel sito istituzionale di The British Centre Group S.r.l., nonché agli eventuali aggiornamenti successivamente intervenuti.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto "Study Holiday", il prezzo può essere modificato solo qualora tale possibilità sia espressamente prevista nel contratto e venga garantito al Viaggiatore il diritto a una riduzione del prezzo in caso di diminuzione dei costi di cui al comma 3, lett. a), b) e c). In tali casi, il Viaggiatore ha diritto a una riduzione corrispondente alla diminuzione di tali costi intervenuta prima dell'inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il costo del trasporto dei passeggeri, in funzione del prezzo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto, imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese tasse e diritti di imbarco, sbarco e atterraggio;
c) i tassi di cambio direttamente connessi al pacchetto
4- Se l'aumento del prezzo di cui al presente articolo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 del Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5, e il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa.
5- Qualsiasi aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole al Viaggiatore da parte di British Centre Group, unitamente alla giustificazione dell'aumento e all'indicazione delle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6- In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto di detrarre dal rimborso dovuto al Viaggiatore le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettivamente sostenute, delle quali fornirà prova su richiesta del Viaggiatore.
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri (trasporti, carburante, tasse aeroportuali e tassi di cambio applicati ai servizi) calcolati alla data indicata nel foglio informativo.
Eventuali variazioni dei tassi di cambio potranno determinare l'incremento della quota di partecipazione. In caso di aumento superiore all'8% del prezzo complessivo del pacchetto, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO "STUDY HOLIDAY" PRIMA DELLA PARTENZA (Art. 40 Codice del Turismo)

1. Prima dell'inizio del pacchetto, British Centre Group, in qualità di Organizzatore, non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'art. 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. In tal caso, l'Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e su supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), o non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal Viaggiatore ai sensi dell'art. 36, comma 5, lett. a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 39, comma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, potrà accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore potrà offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L'Organizzatore informa tempestivamente il Viaggiatore, su supporto durevole, in modo chiaro e preciso:

a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto, ai sensi del comma 4 del presente articolo;
b) del periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore deve comunicare la propria decisione;
c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore nel periodo indicato e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e relativo prezzo.
4 - Qualora le modifiche del contratto "Study Holiday", o l'eventuale pacchetto sostitutivo proposto ai sensi del comma 2, comportino un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
5- In caso di recesso dal contratto "Study Holiday" ai sensi del comma 2, e qualora il Viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, l'Organizzatore rimborserà tutti i pagamenti effettuati, senza ingiustificato ritardo e comunque entro quattordici giorni dal recesso, applicandosi le disposizioni di cui all'art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice del Turismo.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL'ORGANIZZATORE (ART. 41 CDT)

1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto "Study Holiday" in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto "Study Holiday" può prevedere spese standard di recesso ragionevoli, calcolate in base al momento del recesso, ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. Le penalità applicate dall'Organizzatore in caso di recesso prima della partenza da parte del Viaggiatore sono le seguenti:
 - Quota di iscrizione/gestione pratica mai rimborsabile
 - Polizza assicurativa obbligatoria AXA (non rimborsabile)
 - Una quota mai rimborsabile di €500, come evidenziato nel riepilogo pagamenti,

cui aggiungere:
- 10% fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
- 30% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza

Nessun rimborso dopo tali termini, in caso di:
- mancata presentazione alla partenza (no show)
- documenti personali non idonei all'espatrio
- rinuncia durante il viaggio

Nel conteggio dei giorni si esclude il giorno dell'arrivo della disdetta, e non si considerano sabato, domenica e festivi. L'annullamento deve essere comunicato per iscritto.
Resta inteso che eventuali modifiche della composizione del gruppo o cambio del capogruppo non costituiscono difetto di conformità e l'eventuale recesso comporta l'applicazione delle penali previste.
4 . In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso - salvo, a titolo di parziale deroga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 77/2020 (art. 182) che disciplinano la forza maggiore nei periodi emergenziali e da qualsiasi altra normativa che disciplinerà circostanze di forza maggiore e forme alternative di rimborso - ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico "Study Holiday" e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel c. 4 del presente articolo - dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
. b) l'Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
6. L'Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei c. 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. Le parti concordano che, in caso di recesso dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 c. 5 del CdT, la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non comporterà il dovere dell'Organizzatore di rimborsare al Viaggiatore anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione del contratto collegato al pacchetto che quest'ultimo dovrà pagare al proprio corrispondente estero.

10. SOSTITUZIONE E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO "STUDY HOLIDAY" AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CDT)

1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all'Organizzatore su un supporto durevole almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall'Organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà all'Organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
5. Le norme del presente articolo non troveranno applicazione qualora per la tipologia della "Study Holiday", per le normative previste nei paesi di destinazione e per la composizione del gruppo, la cessione del contratto e la sostituzione del Viaggiatore originario comportino l'impossibilità della prestazione da parte dell'Organizzatore.

11. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI (Art. 11)

1- Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di pubblicazione della Brochure– relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio.
2- Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio, ovvero passaporto, o – per i Paesi UE – anche carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e dei minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dall'Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
Per alcune destinazioni potrebbe essere obbligatoria la richiesta di autorizzazioni elettroniche di ingresso (ad es. ESTA, ETA o documenti equivalenti). Tali procedure e relativi costi sono ad esclusivo carico del Viaggiatore.
3- I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire le corrispondenti informazioni attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o tramite i canali informativi governativi ufficiali dei rispettivi Paesi. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica 06.491115), adeguandosi alle relative disposizioni prima del viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata all'Intermediario o all'Organizzatore.
4- I Viaggiatori dovranno informare British Centre Group della propria cittadinanza all'atto della richiesta di prenotazione del pacchetto "Study Holiday" e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi dell'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito, delle eventuali autorizzazioni elettroniche ESTA/ETA, e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Ferma restando la piena disponibilità di British Centre Group ad assistere lo studente durante tutte le fasi del programma, la stessa non può garantire l'ottenimento di visti o autorizzazioni d'ingresso, essendo tale competenza esclusivamente delle Autorità Consolari del Paese di destinazione.
Il mancato possesso dei suddetti documenti non costituisce motivo di recesso e comporta l'applicazione delle penali previste.
5- Al fine di valutare la situazione socio-politica, sanitaria (in particolare in caso di epidemie, pandemie) e qualsiasi altra informazione utile sui Paesi di destinazione, il Viaggiatore ha l'onere di consultare le informazioni ufficiali fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it.
Tali informazioni non sono contenute nei cataloghi dell'Organizzatore, che forniscono solo elementi descrittivi generali. Le informazioni fornite sui siti dei Tour Operator sono solo di supporto e non hanno valore ufficiale salvo riferimento diretto a norme nazionali o internazionali.
I Viaggiatori dovranno inoltre attenersi alle regole di normale prudenza e diligenza, alle normative vigenti nei Paesi di destinazione, alle informazioni ricevute dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e disposizioni amministrative relative al pacchetto "Study Holiday".
Le norme comportamentali, ove indicate, fanno parte integrante del contratto: la loro inosservanza costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e potrà comportare responsabilità e addebito dei danni, incluse le spese di rimpatrio.
6- L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L'Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all'Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies Codice del Turismo).
7. Il Viaggiatore, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto all'Organizzatore, all'atto della formulazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico "Study Holiday" e quindi prima dell'invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'Organizzatore, le richieste specifiche e personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione, nonché quelle informazioni particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allergie, patologie particolari come la celiachia, stati depressivi, difficoltà motorie) che possono avere un'incidenza sull'esecuzione e sui costi del pacchetto Segnalazioni specifiche del Viaggiatore Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto all'offerta standard dell'Organizzatore dovranno essere, ai sensi dell'art. 36 c. 5 lett. a) del CdT, preliminarmente riferite dal Viaggiatore ed accettate dall'Organizzatore. Qualora il Viaggiatore non avesse fornito prima della stipula del pacchetto tali informazioni e durante l'esecuzione del pacchetto fossero accertate situazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazioni specifiche, l'Organizzatore avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno. 1) In caso di necessità il Viaggiatore potrà rivolgersi al referente locale dell'Organizzatore per eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto. Tutti i contatti del referente locale verranno forniti unitamente ai documenti di cui all'art.36, c. 8, CdT. Il Viaggiatore è tenuto a comunicare senza ritardo gli eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati durante l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 42 c. II del CdT.
2) Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, devono essere fornite le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno. 3) Ai sensi dell'art. 36, c. 8 CdT, l'Organizzatore, in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, si obbliga a fornire al Viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario di partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo. Il Viaggiatore, dovrà comunque osservare un comportamento all'insegna della cooperazione con l'Organizzatore in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 c.c. ed un suo comportamento negligente, reticente, omissivo, o comunque colposo potrà essere valutato quantomeno ai sensi dell'art. 1227 c.c.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE (ART. 42 CDT)

1- The British Centre Group S.r.l., in qualità di Organizzatore, è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto "Study Holiday", indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici siano prestati direttamente dall'Organizzatore, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, da terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
L'Organizzatore non è responsabile in caso di inadempimento relativo a servizi diversi da quelli turistici, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – servizi erogati direttamente da Compagnie assicurative, servizi finanziari, società che gestiscono procedure di rilascio di visti, passaporti o autorizzazioni elettroniche di viaggio (es. ESTA, ETA).
2 - Il Viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del c.c., informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto "Study Holiday".
3- Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto "Study Holiday", l'Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43 Codice del Turismo.
4- Fatte salve le eccezioni di cui al c. 3, se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del c. 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.
5- Se un difetto di conformità, ai sensi dell'art. 1455 del c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del c. 2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'art. 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.
6 - Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l'Organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7 - La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta (ai sensi del Reg. CE 1107/2006), ai loro accompagnatori, alle donne in gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto.
L'Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile
8 - Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore, ai sensi del c. 8 dell'art. 42 CdT, offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto "Study Holiday", l'Organizzatore concede al Viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9 -Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto "Study Holiday" o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10 - Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal c. 8 dell'art. 42 CdT, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al c. 8 dell'art. 42 CdT si applica il comma 5 della medesima disposizione normativa.
11 - Dove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 42 CdT.
12 - Qualora il rientro del Viaggiatore sia conseguente ad un grave inadempimento imputabile a dolo o colpa di quest'ultimo o alla mancata osservanza di norme pubbliche precettive (norme di diritto interno dei paesi ospitanti) o regolamentari private (ad esempio, violazione di regolamenti interni di scuole o campus) previste nei paesi di destinazione, l'Organizzatore ha diritto di imputare al Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro luogo contrattualmente concordato oppure, in caso di alternative, nel luogo più vicino a quello di partenza o contrattualmente concordato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
13. L'Organizzatore, compatibilmente con la tipologia contrattuale scelta dal Viaggiatore e con le norme regolamentari della struttura straniera che lo ospita per le attività didattiche, per il campus dove eventualmente alloggia, presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'art. 42, c. 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
14. L'Organizzatore può richiedere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia stato causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
15. Durante lo "Study Holiday", per qualunque necessità, richiesta di chiarimenti e/o assistenza funzionale allo svolgimento del programma, il Viaggiatore dovrà rivolgersi primariamente al referente locale indicato nella documentazione di viaggio e successivamente a The British Centre Group S.r.l.
I contatti e le modalità di attivazione dei servizi di assistenza saranno forniti unitamente ai documenti di viaggio.
16. L'Organizzatore, ai sensi dell'art. 42 del CdT, risponde dei danni arrecati allo studente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che vengano prestate direttamente che da terzi fornitori di servizi, a meno che non provi che il danno sia imputabile alla responsabilità dello studente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza che l'Organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L'Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le cose di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i college, o le famiglie ospitanti, per lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così come nessuna responsabilità potrà essere assunta per eventuali spese causate da ritardi nei servizi di trasporto oppure occasionate da malattie, epidemie, pandemie, scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc. Qualora il predetto pacchetto venisse venduto attraverso l'intermediazione di un'agenzia di viaggio, quest'ultima assumerà la responsabilità del venditore disciplinata dall'art. 50 del CdT.

13. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, C. 10 CDT)

1- Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, specifiche polizze assicurative che coprano:
– le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto;
– gli infortuni e/o malattie occorse durante il viaggio;
– le eventuali spese di rimpatrio;
– la perdita e/o il danneggiamento del bagaglio.
I diritti derivanti dalle polizze assicurative devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti della Compagnia di Assicurazione prescelta, secondo le condizioni e le modalità previste nelle rispettive polizze, come indicate nella documentazione assicurativa consegnata o messa a disposizione prima della partenza.
2- L'Organizzatore ha esclusivamente l'onere, qualora richiesto, di fornire informazioni relative alle polizze assicurative eventualmente necessarie o richieste dalle Scuole o dalle strutture ospitanti.
L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto, all'esecuzione, alla gestione o alla risoluzione dei contratti assicurativi stipulati dal Viaggiatore, poiché i servizi assicurativi non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice del Turismo e costituiscono rapporti contrattuali autonomi con le Compagnie assicurative.

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

I dati personali dei Viaggiatori, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l'esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità di perfezionare e conseguentemente di eseguire il contratto.
L'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del Titolare del Trattamento.
Per ogni informazione più ampia e dettagliata sul trattamento dei dati da parte dell'Organizzatore, si rimanda alla specifica sezione del sito www.britishcentre.com contenente la Privacy Policy aggiornata.

15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

PROGRAMMA VALIDO DAL 3/10/2026 AL 31/10/2027
Pubblicazione redatta e diffusa nel rispetto delle normative vigenti nella Regione Lazio, relative alla corretta informazione del consumatore e alla commercializzazione dei pacchetti turistici.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
The British Centre Group S.r.l., con sede legale in: Via dell'Acquedotto Paolo, 80 - 00168- Roma (RM)
opera come Organizzatore di pacchetti "Study Holiday" ai sensi degli artt. 32–51-novies del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), nell'ambito delle attività consentite per programmi educativi e linguistici all'estero.
British Centre Group non è agenzia di viaggio né tour operator autorizzato ai sensi della normativa regionale sul turismo; opera esclusivamente nei limiti normativi applicabili ai programmi didattici internazionali per studenti.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT)
The British Centre Group S.r.l. è coperto da polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) stipulata con AXA Assicurazioni.
Gli estremi completi della polizza (numero, massimali e coperture) saranno comunicati ai Viaggiatori prima della conclusione del contratto, in ottemperanza all'art. 34 del Codice del Turismo.

ASSICURAZIONE INFORTUNI
La copertura infortuni per gli studenti partecipanti è prestata tramite compagnia assicurativa selezionata dall'Organizzatore.
La garanzia copre infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, incluso il rischio volo, con massimali e franchigie previsti dal contratto assicurativo.
I dettagli completi della copertura verranno comunicati al Viaggiatore prima della partenza.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI
"I vettori aerei comunitari e quelli aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (circa € 120.000) il vettore può contestare la richiesta solo provando che il danno non è imputabile ad esso.
In caso di ritardo, il vettore è responsabile fino a 4.150 DSP (circa € 5.000).
Per distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo dei bagagli, la responsabilità è limitata a 1.000 DSP (circa € 1.200).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o stipulare un'assicurazione supplementare al momento dell'accettazione.
I vettori non aderenti alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi differenti."
Il nome del vettore operativo sarà indicato nel foglio di conferma. Eventuali variazioni saranno comunicate nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2111/2005.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART. 13 GDPR)
I dati personali dei Viaggiatori, necessari per la conclusione ed esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di adempiere al contratto.
Il Viaggiatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, reclamo al Garante).
Informazioni complete sul trattamento dei dati sono disponibili nella Privacy Policy pubblicata sul sito ufficiale: www.britishcentre.com.
Il titolare del trattamento è The British Centre Group S.r.l., nella persona del relativo Legale Rappresentante.

PREZZI:
TUTTI I PREZZI PUBBLICATI SONO ESPRESSI IN EURO E POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI.